

S. 12 / Nr. 3 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 59 III 12

3. Sentenza 4 febbraio 1933 nella causa Volksbank Reiden.

Seite: 12

Regeste:

L'amministrazione del fallimento non può riconoscere una rivendicazione di oggetti iscritti ad inventario se non ove nessun creditore abbia chiesto la cessione dei diritti eventualmente spettanti alla massa sui beni rivendicati in conformità dell'art. 260 LEF (art. 47 RAF).

Le controversie intorno a diritti di pegno o di ritenzione su beni riconosciuti in proprietà ad un terzo sono estranee al procedimento fallimentare (art. 53 LEF).

L'obbligo di portarsi attrice spetta alla massa, ove intenda possedere delle contropretese in merito agli oggetti la cui rivendicazione essa ha ammesso

Die Konkursverwaltung darf von der Anerkennung der Eigentumsansprache an einem in das Konkursinventar aufgenommenen Gegenstande dem Drittsprecher erst Kenntnis geben, wenn kein Konkursgläubiger nach Art. 260 SchKG Abtretung der allfälligen Ansprüche der Masse auf den Gegenstand verlangt hat (Art. 47 der Konkursverordnung).

Streitigkeiten über Pfand- oder Retentionsrechte an Gegenständen, die von Dritten zu Eigentum angesprochen werden, sind ausserhalb des Konkursverfahrens auszutragen, wenn die Eigentumsansprache anerkannt wird (Art. 53 der Konkursverordnung).

Ist eine Eigentumsansprache bereits anerkannt worden und will die Konkursmasse nachträglich Gegenansprüche bezüglich dieses Gegenstandes geltend machen, so muss sie Klage erheben.

L'administration de la faillite doit aviser le tiers revendiquant de la reconnaissance de sa revendication d'un objet compris dans l'inventaire seulement lorsqu'aucun créancier du failli ne demande, conformément à l'art. 260 LP, la cession des droits éventuels de la masse sur l'objet revendiqué (art. 47 ord. off. de f.).

Les contestations portant sur des droits de gage ou de rétention grevant des biens dont des tiers revendiquants sont reconnus propriétaires doivent être vidées en dehors de la procédure de faillite (art. 53 ord. cit.).

C'est la masse qui doit intenter action lorsqu'elle entend faire valoir après coup des droits relativement aux objets dont elle a déjà admis la revendication.

Seite: 13

Ritenuto in linea di fatto:

A. - In data 14 luglio 1932 la Pretura di Locarno decretava giacente l'eredità relitta dalla signora Dora Brun, già esercente l'albergo San Gottardo in Locarno. L'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno procedeva quindi alla liquidazione di detta eredità ai sensi dell'art. 193 LEF. L'inventario fu eretto dall'ufficio il 26 luglio 1932 e comprende 566 numeri.

Il 12 agosto 1932 la Volksbank Reiden in Reiden quale cessionaria di certa Luisa Huwyler, già in Locarno, basandosi su un contratto 13 giugno 1930 col quale la detta signora Huwyler aveva venduto alla signora Dora Brun, sotto riserva di proprietà, per 30000 fchi. l'inventario (mobilio) che serviva ad arredare l'albergo San Gottardo, rivendicava gli oggetti iscritti ad inventario sotto 95 numeri e come meglio al verbale d'inventario, di un valore complessivo di 7870 fchi. La riserva di proprietà fu iscritta nel registro dei patti di riserva di proprietà dell'Ufficio di Locarno sotto la data del 17 luglio 1930. La prima adunanza dei creditori ebbe luogo il 10 agosto 1932. L'amministrazione del fallimento fu affidata all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno.

B. - Con ufficio 25 ottobre 1932 l'Ufficio di Locarno comunicava alla Volksbank in Reiden quanto segue: «Per comunicare che la rivendicazione da Voi «vantata e portante su diversi beni mobili (quelli rivendicati)-di un valore complessivo di stima di 7870 fchi. e garantita da iscrizione sul Reg. Patti Ris. Proprietà - inscriz. N. 1498 -venne ammessa, ritenuta la restituzione da parte della Banca rivendicante, dell'importo di 16000 fchi. pagato dalla signora Dora Brun, deduzione fatta di 3000 fchi. quale indennizzo per uso e deprezzamento del mobilio- Totale da restituire 13000 fchi.: Per tale importo si trattengono i mobili a garanzia (diritto di ritenzione).- In ordine ai dispositivi dell'art. 242 della LEF vi viene assegnato un termine di giorni dieci per promuovere

Seite: 14

azione giudiziaria contro la decisione di cui sopra. Non avvenendo azione giudiziaria entro il termine suddetto, la decisione di cui sopra si avrà per accettata e riconosciuta.»

Il giorno seguente veniva deposta la graduatoria. In essa figurano sotto i Nri. 2 e 3, iscritti ed ammessi come creditori garantiti da pegno immobiliare, G. B. Bonetti per un credito dipendente da locazione dell'importo di 8600 fchi e G. Loser a Svitto, parimenti per canone di locazione, di 5971 fchi. 60: a favore di ambedue è menzionato in graduatoria «un diritto di ritenzione sui mobili di cui all'inventario dal N. 1 al 566».

C. - Con ricorso del 3 novembre 1932 la Volksbank Reiden chiedeva all'Autorità cantonale di Vigilanza di pronunciare:

«1. L'assegno di termine di cui alla comunicazione del 25 ottobre 1925 è annullato.

2. La graduatoria deposta nel corso della liquidazione è rettificata nel senso che vien esclusa dalla stessa ogni decisione concernente il diritto di ritenzione accampato dai sigg. G. B. Bonetti in Locarno e G. Loser in Svitto sugli oggetti rivendicati dalla Volksbank in Reiden.»

D. - L'Autorità cantonale di Vigilanza avendo respinto il ricorso con decisione del 21 dicembre 1932, intimata alla Volksbank il 18 gennaio 1933, questa ha inoltrato ricorso al Tribunale federale domandandone l'annullamento e riproponendo a giudicare le due conclusioni dedotte in sede cantonale.

Considerando in diritto:

1.- L'art. 47 del Regolamento 13 luglio 1911 sull'amministrazione dei fallimenti (RAF) dispone: «Se l'amministrazione del fallimento intende di riconoscere la pretesa del terzo, deve aspettare a dargliene comunicazione ed a restituirgli la cosa rivendicata fino a che consti che la seconda assemblea dei creditori non ha preso una contraria decisione in proposito, e che nessun creditore

Seite: 15

ha chiesto la cessione dei diritti della massa sulla cosa rivendicata, in conformità dell'art. 260 LEF». Questo disposto vale anche quando la rivendicazione è basata su un diritto di riserva di proprietà: in concreto, sulla riserva di proprietà pattuita, tra la venditrice originaria, signora Huwyler e signora Dora Brun, iscritta a registro a Locarno il 17 luglio 1930 sotto il N. 1498.

Nel caso in esame la seconda adunanza dei creditori ebbe luogo solo il 24 novembre 1932: era dunque di un mese posteriore alla comunicazione 25 ottobre 1932 di riconoscimento parziale della rivendicazione inoltrata. Sembrerebbe quindi che le condizioni di cui all'art. 47 RAF predetto non furono osservate. Comunque, nessuna parte lagnandosi dell' inosservanza di questo disposto, non occorre, su questo punto, procedere d'ufficio ad ulteriori indagini e si può ritenere, ai fini dell'attuale giudizio, che il riconoscimento della rivendicazione in discorso sia avvenuto in modo regolare e legale e sia ormai inoppugnabile.

2.- Ciò posto, l'amministrazione della liquidazione Dora Brun non aveva più il diritto di assegnare alla Volksbank quale rivendicante, un termine di dieci giorni per procedere in giudizio. Se la massa ritiene di possedere un credito verso la rivendicante in restituzione delle rate solute dalla signora Dora Brun sul prezzo di compera dei mobili in discorso, a lei spetta l'obbligo di portarsi attrice. Se intende esercitare un diritto di ritenzione sull'inventario in discorso a garanzia di quella sua pretesa essa potrà tutt'al più prevalersene per costringere de facto la Volksbank a farsi attrice. Ma in questo caso non è lecito di assegnare alla Volksbank un termine fatale per proporre l'azione e tanto meno di minacciarla della sanzione che nel caso in cui l'azione non fosse iniziata entro questo termine la pretesa della massa sarebbe da ritenersi accettata e riconosciuta. Siffatto diritto di ritenzione portando su beni che non spettano alla massa e non essendo accampato per un'insinuazione fallimentare, non può essere oggetto di decisione unilaterale da parte dell'ufficio in

Seite: 16

sede di graduatoria. L'impugnato assegno di termine ai sensi della comunicazione 25 ottobre 1932 alla Volksbank, deve quindi essere annullato, come a ragione chiede la ricorrente.

3.- Anche i diritti di ritenzione vantati dai locatori dell'albergo San Gottardo Bonetti e Loser sul mobiglio, non possono essere liquidati nell'attuale procedimento fallimentare per quanto essi concernono oggetti che non spettano alla massa, ma furono riconosciuti di proprietà di un terzo (la Volksbank). Secondo l'art. 53 RAF siffatta controversia dev'essere definita all'infuori del fallimento: e cioè dev'essere definita fuori del procedimento fallimentare tanto la controversia che può sorgere tra il proprietario degli oggetti ed i locatori sull'esistenza di un diritto di ritenzione quanto quella che possa concernere il grado delle due pretese di ritenzione. In quale modo poi queste due controversie debbano essere iniziate e liquidate, non è questione da decidersi in questo procedimento

Ne segue, che anche la seconda conclusione della ricorrente (v. sopra stato di fatto lett. C, cifra 2) dev'essere accolta e viene quindi annullata, nel senso suesposto, e cioè nei confronti degli oggetti rivendicati dalla ricorrente, la decisione contenuta nella graduatoria concernente le pretese di un diritto di ritenzione a favore di G. B. Bonetti e G. Loser.

La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia:

Il ricorso è ammesso